

N. R.G. 8762/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice estensore
dott. Angelica Castellani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8762/2016** promossa da:

**MEDOLAGO MASSIMO**, C.F. MDLMSM62B10A794L, con il patrocinio dell'AVV. AZZOLA FABRIZIO e dell'AVV. FERRANDI ANDREA, elettivamente domiciliato in Brescia, via Aldo Moro, n. 40, presso lo studio dell'AVV. FERRANDI ANDREA.

**ATTORE**

contro

**CAVAGNA GIUSEPPE**, C.F. CVGGPP66L27I079Q, con il patrocinio dell'AVV. CARRARA ELEONORA, elettivamente domiciliato in Cologno al Serio (BG), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 16, presso lo studio dell'AVV. CARRARA ELEONORA.

**GOTTI GIUSEPPE**, C.F. GTTGPP56M03A794V, con il patrocinio dell'AVV. CARRARA ELEONORA, elettivamente domiciliato in Cologno al Serio (BG), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 16, presso lo studio dell'AVV. CARRARA ELEONORA.

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice**

In via principale:

- respingersi le eccezioni e domande avverse in quanto infondate e prescritte, per i motivi indicati in atti;



- accertarsi e dichiararsi che l'attore è creditore nei confronti del sig. Giuseppe Cavagna della somma di euro 32.961,60 per le ragioni esposte in atti e per l'effetto condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'attore tale importo, o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre ad interessi legali dovuti al saldo;
- accertarsi e dichiararsi che l'attore è creditore nei confronti del sig. Giuseppe Gotti della somma di euro 32.963,10 per le ragioni esposte in atti e per l'effetto condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'attore tale importo, o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre ad interessi legali dovuti al saldo;

**In via istruttoria:**

- ammettersi prova per interpellato e testi sulle seguenti circostanze:
  1. "Vero che i convenuti, nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione della società Edil F.A.S. spa hanno redatto i bilanci di esercizio della stessa relativi agli anni compresi fra il 2000 ed il 2004 e che li hanno anche approvati nella loro qualità di soci della medesima società, come risulta anche dai documenti che si mostrano al teste (cfr. doc. 11, 12, 13, 14)?"
  2. "Vero che, sin dal 2001, i membri del CdA di Edil F.A.S. erano a conoscenza della dilazione concessa alla Cooperativa il Pioppo di cui al documento n. 3 prodotto dai convenuti?"

Si indicano a testi i signori:

- Francesco Natalino Nozari residente in Cologno Al Serio (BG), via B. Croce n. 2;
- ci si oppone inoltre all'ammissione delle prove dedotte dalle controparti per i motivi già dedotti in atti da intendersi qui integralmente richiamati;

**In ogni caso:** con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, sentenza e successive inerenti.

**Per parte convenuta**

Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:

nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dal signor Massimo Medolago nei confronti dei signori Giuseppe Cavagna e Giuseppe Gotti, in quanto infondate;

in via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si formulano le seguenti istanze istruttorie:

- a. ammettersi, occorrendo, CTU tecnico contabile al fine di valutare l'incidenza dell'inesigibilità del credito vantato nei confronti della Cooperativa Il Pioppo sulla valutazione patrimoniale di Edil F.A.S. s.p.a. al 31 dicembre 2007;
- b. ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
  - 1) «vero che in data 6 luglio 2001, il geom. Massimo Medolago, in qualità di amministratore di Edil F.A.S. s.p.a. aveva concesso in favore della Cooperativa Il Pioppo la dilazione di pagamento di cui alla scrittura privata prodotta sub 3, che mi si rammostra»;
  - 2) «vero che il geom. Massimo Medolago ha tenuto segreta ai signori Giuseppe Cavagna e Giuseppe Gotti nonché al rag. Orlandini la scrittura privata 6 luglio 2001 prodotta sub 3, che mi si rammostra»;



- 3) «vero che il credito vantato da Edil F.A.S. s.p.a. nei confronti della Cooperativa Il Pioppo è stato valutato come certo, liquido ed esigibile nella perizia di stima di Edil F.A.S. s.p.a. redatta dal rag. Orlandini e prodotta sub 6, che mi si rammostra»;
- 4) «vero che, solo successivamente alla stipula dell'atto di vendita del pacchetto azionario del 24 novembre 2008, prodotto da controparte sub 1, che mi si rammostra, i signori Giuseppe Cavagna e Giuseppe Gotti hanno appreso dell'esistenza della scrittura privata 6 luglio 2001 prodotta sub 3, che mi si rammostra»;

Si indicano a testi i signori: rag. Fausto Mario Orlandini; dr. Luca Magoni, entrambi presso lo Studio Orlandini e Associati in Bergamo, Via San Bernardino, 152;

- c. ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con i seguenti testi: rag. Fausto Mario Orlandini e dr. Luca Magoni, entrambi presso lo Studio Orlandini e Associati in Bergamo, Via San Bernardino, 152;

in ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA.

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento l'odierno attore, allegato di vantare un credito nei confronti dei convenuti in forza della cessione di titoli azionari della società Edil F.A.S. s.p.a., intervenuta in data 24.11.2008, allegato altresì che il prezzo convenuto – pari ad euro 109.871,00 per il Sig. Cavagna ed euro 109.877,00 per il Sig. Gotti – avrebbe dovuto essere corrisposto in quattro rate di pari importo, l'ultima delle quali avente scadenza il giorno 11.11.2012, allegato che, in data 20.12.2011, atteso che entrambi i convenuti sino ad allora avevano provveduto a versare i minori importi di euro 65.923,20 e di euro 65.926,20, aveva concesso loro un'ulteriore dilazione per la corresponsione delle residue somme dovute e che, tuttavia, i cessionari, nonostante i numerosi solleciti, non avevano rispettato le nuove scadenze pattuite, così decadendo dal beneficio del termine concesso, come espressamente previsto nell'accordo, chiedeva la condanna dei sig.ri Cavagna e Gotti al pagamento, rispettivamente, della somma di euro 32.961,60 e di euro 32.963,10 oltre interessi.

Si costituivano i Sig.ri Cavagna e Gotti, deducendo l'infondatezza delle pretese attoree. Nello specifico allegavano che il corrispettivo per la cessione della partecipazione dell'attore in Edil F.A.S. s.p.a. era stato fissato in euro 4,9485 per azione sul presupposto che il patrimonio netto dell'azienda fosse pari almeno ad euro 2.475.000,00 e ciò in forza della stima operata dal rag. Fausto Orlandini. Deducevano altresì che, soltanto in seguito alla conclusione della cessione, **erano emerse circostanze che avevano evidenziato l'erroneità della predetta stima**. In particolare, rilevavano che il Sig. Medolago, già consigliere di Edil F.A.S. s.p.a. aveva concesso, a loro insaputa, alla Cooperativa il Pioppo, che aveva commissionato ad Edil F.A.S. s.p.a. la realizzazione di un complesso di unità immobiliari, una dilazione di pagamento del corrispettivo di appalto pari ad un miliardo di lire. Continuavano allegando che tale dilazione aveva reso impossibile il recupero del credito nei confronti della committente, divenuto inesigibile in seguito all'intervenuta ammissione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo nel 2009, poi revocata dal Tribunale di Bergamo che ne aveva dichiarato l'insolvenza nel giugno 2010. Ribadito dunque che la stima operata dal rag. Orlandini non rifletteva la reale situazione economica e patrimoniale della Edil F.A.S. s.p.a., ed eccepivano pertanto l'annullamento del negozio di cessione dei titoli azionari, per essere stato concluso sulla scorta di valori che parte attrice sapeva non essere corrispondenti al reale.

La domanda di parte attrice merita accoglimento.



Non è in contestazione tra le parti la conclusione dell'atto di cessione di azioni della società Edil F.A.S. s.p.a. intervenuta il 24.11.2008 alle condizioni indicate dall'attore né è in contestazione la conclusione del successivo accordo del 20 dicembre 2011 concernente la dilazione nel pagamento del prezzo.

A fronte della richiesta di adempimento formulata da parte attrice i convenuti hanno eccepito l'annullabilità del contratto in quanto concluso "sulla scorta di valori che il sig. Medolago sapeva non essere corrispondenti al reale".

Ciò posto, l'eccezione di annullamento del contratto formulata da parte convenuta è inammissibile in quanto tardiva; gli odierni convenuti sono decaduti dalla possibilità di sollevare l'eccezione di annullamento - da qualificare quale eccezione in senso stretto- atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in data 28.09.2016, giorno precedente all'udienza di trattazione, fissata al 29.09.2019, dunque, in un momento successivo ai termini previsti dall'art. 166 c.p.c.

Anche volendo qualificare l'eccezione di annullamento quale eccezione in senso lato, proponibile l'eccezione oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., la stessa non merita accoglimento.

I convenuti paiono lamentare di essere stati indotti in errore sul valore delle azioni, al momento della stipulazione del contratto, a causa di un'attività decettiva posta in essere da parte attrice che avrebbe deliberatamente taciuto loro di avere concesso, quale consigliere di Edil F.A.S. s.p.a., alla Cooperativa il Pioppo - debitrice di Edil F.A.S. s.p.a. - una dilazione di pagamento sino alla concorrenza di un miliardo di lire.

Ad avviso dei convenuti tale dilazione aveva reso impossibile il recupero del credito nei confronti della cooperativa, dichiarata insolvente nel giugno 2010.

Continuano i convenuti sostenendo che, dal momento che la relazione in base alla quale le parti avevano determinato il corrispettivo per la cessione delle partecipazioni sociali non teneva conto della predetta dilazione di pagamento, non rifletteva la reale situazione economico patrimoniale di Edilfas s.p.a.

Le allegazioni di parte convenuta sono rimaste prive di alcun sostegno probatorio e paiono anzi in contrasto sia con le emergenze documentali sia con valutazioni di regolarità causale.

In primo luogo non vi è alcuna prova che la relazione allegata dai convenuti sia stata posta dalle parti alla base delle valutazioni in merito al prezzo delle azioni. La circostanza non emerge dal contratto di compravendita ed è stata negata dall'attore. Né i convenuti hanno istanze istruttorie volete a provare tale circostanza.

In secondo luogo non è verosimile che i convenuti non fossero a conoscenza della dilazione di pagamento concessa dal sig. Medolago alla Cooperativa il Pioppo nel 2001, quando questi era consigliere di Edil Fas s.p.a.

Come allegato dall'attore, e non contestato dai convenuti, il primo si è dimesso dalla carica di consigliere nel 2003 mentre i convenuti, già membri del consiglio di amministrazione, sono rimasti tali quantomeno sino all'instaurazione del giudizio, quindi ben oltre la conclusione del contratto di compravendita.

E' ben strano che i convenuti, tenuti alla predisposizione e all'approvazione del bilancio, non si siano mai posti il problema di valutare l'esigibilità del credito (peraltro di importo decisamente significativo)



vantato nei confronti della Cooperativa dalla data di concessione della dilazione (2001 come da documento in atti).

Ad ulteriore conforto di tale conclusione vi è da rilevare che, come allegato dai convenuti, la Cooperativa il Pioppo è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2009, ammissione revocata dal Tribunale di Bergamo che, con sentenza del 5 giugno 2010, ha dichiarato l'insolvenza della debitrice.

Orbene è indubbio che i convenuti, quali componenti del consiglio di amministrazione di una società creditrice della cooperativa per un ingente importo non potevano non essere a conoscenza di tale situazione nel 2011 quanto hanno sottoscritto l'atto con cui è stato loro concessa una dilazione di pagamento (senza formulare alcun rilievo sull'importo originariamente convenuto e non ancora saldato).

In forza di quanto sopra la domanda deve essere accolta e i convenuti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 32.963,10, oltre interessi, quanto a Giuseppe Gotti e alla somma di euro 32.961,60, oltre interessi, quanto a Cavagna Giuseppe, con decorrenza degli interessi dalle singole scadenze di pagamento come pattuite trattandosi di ipotesi di mora ex re.

Le spese di lite seguono la soccombenza e giusta nota vengono liquidate in euro 7.254,00 per compenso ed in euro 2.125,01 per spese oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione:

in accoglimento della domanda di parte attrice condanna i convenuti, al pagamento, in favore dell'attore e per la causale di cui in premessa,

della somma di euro 32.963,10, oltre interessi, quanto a Giuseppe Gotti e alla somma di euro 32.961,60, oltre interessi, quanto a Cavagna Giuseppe;

condanna i convenuti a tenere indenne l'attore delle spese di lite liquidate in euro 7.254,00 per compenso ed in euro 2.125,01 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Brescia, 10 giugno 2019

Il Giudice Relatore  
Alessia Busato

Il Presidente  
Raffaele del Porto

